


Traccia "C"



La società Beta, a seguito dell'approvazione di un Piano particolareggiato di iniziativa privata stipula con il Comune di Rimini una convenzione urbanistica in data 7 dicembre 2009. Nella convenzione è previsto l'obbligo di cessione di alcune aree, sulle quali è prevista la realizzazione di un verde pubblico attrezzato.

Nel 2020, a seguito dell'attuazione di gran parte del Piano, interviene il Fallimento della Società e, non essendosi ancora proceduto alla cessione delle aree, il Curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 72 della Legge fallimentare, dichiara di volersi sciogliere dalla Convenzione, senza procedere ad alcuna cessione, così come previsto in Convenzione.

Dichiara inoltre di non voler completare l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria garantite da specifica fidejussione, con garanzia a prima richiesta.

Premesso alcune considerazioni generali in tema di convenzioni urbanistiche e relative al loro corretto inquadramento sotto il profilo giuridico, dica il legale dell'Ente se, nonostante la dichiarazione del Curatore, il Comune abbia comunque la possibilità di agire per ottenere la cessione delle aree; in caso di risposta positiva, precisi quindi con quale azione e davanti a quale Giudice l'Ente locale dovrebbe azionare la pretesa ed entro quali termini.

Dica, inoltre, se la fidejussione deve ritenersi tuttora efficace e se si possa pertanto agire per l'escussione della stessa.

A.lli

F.lli
F.lli